

Allegato sub "B" alla determina dirigenziale n.1599 del 30/12/2011



## **COMUNE DI MARSALA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO  
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI  
GLI ACCERTAMENTI SANITARI, AI SENSI  
DEL D. LGS. 81/2008 e s.m.i.**

**CIG 3773449C9C**

## **ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché l'espletamento degli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal medico competente. **Le spese per tutti gli accertamenti sanitari saranno comprese nel prezzo del servizio.**

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- a) collaborare con il datore di lavoro (Dirigenti dei Settori individuati con determinazione sindacale n. 203 del 30/12/2008) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) redarre/revisionare il PSS (Piano Sorveglianza Sanitaria) e l'eventuale aggiornamento dello stesso;
- d) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria custodita presso il medico competente che ne avrà cura;
- e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria, in copia, in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- g) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- h) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

- j) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- k) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- m) effettuare un'adeguata formazione ai sensi del D.M. 15/07/2003 n. 388 per un numero orientativo di 30 dipendenti rilasciando i relativi attestati di partecipazione.

Il medico competente è tenuto, altresì, ad effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente che comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto.
- f) gli approfondimenti diagnostici, ematici e strumentali indicati nel seguente art. 2) e/o segnalati dallo stesso medico competente che saranno a carico dell'aggiudicatario e gli stessi dovranno essere eseguiti, ove possibile sul luogo di lavoro, ed in ogni caso sul territorio del Comune di Marsala.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno effettuati secondo un calendario predisposto dall'Amministrazione comunale, e per essa dai Dirigenti dei Settori di assegnazione dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, di concerto con il medico competente. La consegna e/o l'invio dei giudizi di idoneità dovrà avvenire entro due settimane dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

- Il medico competente s'impegna ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a quanto sopra elencato, ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008.
- Il medico competente dovrà essere disponibile per i dipendenti che ne facessero richiesta almeno un giorno la settimana tra il lunedì ed il venerdì, in orario d'ufficio. In caso di sua assenza per ferie, malattia, ecc. l'aggiudicatario dovrà provvedere a nominare un sostituto, fornito dei medesimi requisiti professionali previa tempestiva comunicazione del nominativo al dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane.

- Si rappresenta che i lavoratori del Comune di Marsala sono attualmente numero 780, comprendenti dipendenti di ruolo, personale con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato e parziale, lavoratori ASU e lavoratori in mobilità ex art. 7 del D.Lgs. 468/97.

## **ART. 2. SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE**

A) Le prestazioni richieste, comprese la visita medica generale, riguardano complessivamente circa n. 240 dipendenti, così suddivisi per mansioni svolte:

- a) pulizieri: n. 24
- b) operai: n. 10
- c) muratore: n. 1
- d) giardinieri-addetti verde pubblico: n. 14
- e) elettricisti: n. 2
- f) autisti mezzi pesanti: n. 10
- g) attacchino: n. 1
- h) assistenti portatori di handicap: n. 11
- i) addetti rete idrica: n. 10
- j) addetti canile: n. 6
- k) necrofori: n. 3
- l) addetti fotocopie: n. 4
- m) uscieri: n. 4
- n) videoterminalisti: n. 129
- o) amministrativi: n. 8
- p) geometri: n. 3

B) Gli esami comunemente richiesti, oltre alla visita di idoneità, e che costituiscono oggetto della presente gara consistono in :

- esami ematici (azotemia, glicemia, creatinemia, transaminasi, gamma Gt, emocromo completo): n. 82.
- elettrocardiogrammi: n. 93.
- spirometrie: n. 97
- visite oculistiche: n. 129.
- Alcolemia: n. 8
- Drug test: n. 8

**Per eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quelle sopra indicate (lett. A e B) viene stabilito un prezzo unitario variabile in base alla medesima percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario sull'importo complessivo posto a base di gara, ossia :**

- per ogni singola visita medica : €45,00
- per ciascun tipo di accertamento sanitario di cui alla superiore lett.B) o eventualmente di altro tipo richiesto dal medico competente: €18,00,

**Su entrambi i prezzi quindi opera la medesima percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario sull'importo complessivo posto a base di gara.**

**Si precisa altresì che al termine del periodo contrattuale:**

- nel caso di prestazioni in diminuzione l'importo complessivo di aggiudicazione sarà decurtato dell'importo corrispondente alle prestazioni in diminuzione, tenuto conto che la medesima percentuale di ribasso opererà anche sul prezzo unitario per ogni singola visita medica generale e sul prezzo unitario fissato per ciascun tipo di accertamento sanitario.

- nel caso si rendessero necessarie prestazioni in aumento l'importo complessivo di aggiudicazione potrà essere incrementato solo previa espressa autorizzazione della relativa spesa da parte della stazione appaltante in misura corrispondente alle prestazioni in aumento, applicando sempre la medesima percentuale di ribasso sul prezzo unitario per ogni singola visita medica generale e sul prezzo unitario fissato per ciascun tipo di accertamento sanitario, e comunque esclusivamente nei limiti della disponibilità derivante dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

### **ART. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dichiarati dal partecipante sotto la propria responsabilità:

- ▲ liberi professionisti medici, in forma singola o associata;
- ▲ società di medici professionisti;
- ▲ società fornitrici di servizi sanitari;
- ▲ soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari;
- ▲ raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- ▲ consorzi.

Il soggetto che svolgerà il servizio di "medico competente" possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero:

- ▲ Uno dei titoli o requisiti professionali di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..  
In caso di società o RTI o consorzio il requisito è richiesto per i soggetti che svolgeranno il ruolo di medico competente e che effettueranno le visite mediche.
- ▲ Attestazione di partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
- ▲ Iscrizione all'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nel presentare l'istanza di partecipazione il concorrente dovrà indicare il nominativo della persona che svolgerà il ruolo di medico competente e la contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### **ART. 4. DURATA E IMPORTO**

L'affidamento avrà una durata di anni uno a decorrere dalla data di effettiva stipula del contratto o dalla consegna anticipata del servizio, con possibilità di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, a condizione che il servizio sia stato svolto in modo soddisfacente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e accettazione della controparte da esercitarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Il compenso annuo ammonta a massimo €22.000,00 ((IVA esente ) onnicomprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

### **ART. 5. SEDE E LOCALI**

Il Comune di Marsala mette a disposizione i locali per effettuare le visite mediche mentre l'Aggiudicatario assume l'obbligo di mettere a disposizione del Comune, per l'esercizio della sua attività, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste, garantendo di poter effettuare tutte le visite mediche sul luogo di lavoro, ed impegnandosi altresì ad eseguire gli accertamenti diagnostici e specialistici, ove possibile, sul luogo di lavoro, ed in ogni caso nel territorio del Comune di Marsala.

Per le attività che lo richiedono, il Comune si obbliga a garantire all'Aggiudicatario l'accesso ai locali ed alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie funzioni. I rapporti con il Medico Competente per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività saranno tenuti dal Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane..

#### **ART. 6. SOSTITUZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI**

L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio in caso di assenza del medico competente titolare.

Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire il medico competente, indicato in sede di offerta, l'Aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione al Settore Affari Generali e Risorse Umane. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito dei medesimi requisiti professionali.

L'Aggiudicatario garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Amministrazione, dei requisiti professionali dei sostituti. In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito dei requisiti richiesti, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto con l'Aggiudicatario.

Su richiesta dell'Amministrazione, il soggetto aggiudicatario si obbliga a sostituire il professionista, le cui prestazioni non siano rese secondo il grado di professionalità richiesto.

#### **ART. 7. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il Comune di Marsala, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso il Settore Affari Generali e Risorse Umane; a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

#### **ART. 8. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI**

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera l) e lettera m) del d. lgs.vo 81/2008 e s.m.i..

#### **ART. 9. ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto.

L'Amministrazione può accettare, in luogo della cauzione definitiva, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, purchè nell'atto di fidejussione o nella polizza sia espressamente scritto l'impegno del fidejussore di versare l'importo a semplice richiesta del Comune senza sollevare

eccezioni di sorta. L'obbligo del fidejussore non dovrà avere limiti di tempo e dovrà valere fino a dichiarazione liberatoria.

#### **ART. 10. PAGAMENTI**

I pagamenti dei corrispettivi spettanti per le prestazioni professionali eseguite verranno liquidate previa verifica di regolare esecuzione del servizio e presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, da presentarsi con cadenza semestrale alla fine del semestre di riferimento e subordinatamente allo svolgimento entro lo stesso semestre di almeno metà delle prestazioni richieste.

#### **ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

#### **ART. 12. SEGRETO D'UFFICIO**

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 13. RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Comune di Marsala, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

#### **ART. 14. PENALI**

Nel caso in cui il Comune riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all'aggiudicatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. In ogni caso, l'Amministrazione potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio dell'aggiudicatario. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione di cui al precedente art. 10, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno subito.

#### **ART. 16. CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Marsala e l'aggiudicatario è competente il Foro di Marsala.

#### **ART. 17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **ART. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO**

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

#### **ART. 19 TRACCIABILITÀ**

Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conto corrente dedicato alla commessa .

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell'art.3, comma 8 della legge 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A..

#### **ART. 20. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione e registrazione del contratto medesimo a carico dell'aggiudicatario subordinatamente al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e previa produzione, da parte dello stesso, della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato.